



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 52

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa della Consigliera Venturini

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI
DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 gennaio 2025.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI

Relazione:

L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha esteso a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali.

Si tratta delle modifiche apportate con il cosiddetto decreto "Salva Italia", che ha eliminato limiti e prescrizioni riguardanti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e rendendo, dunque, stabile la previsione contenuta nella lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. che precedentemente era stata introdotta in via sperimentale.

Con la sentenza 299 del 2012, e con le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013 e n. 239 del 2016, la Corte costituzionale qualifica le norme sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza e quindi in quanto tali rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La materia è stata affrontata a più riprese, senza trovare uno sbocco conclusivo considerate le contrapposte esigenze di mantenere libertà nella gestione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, e la parallela esigenza di garantire ai lavoratori dei settori interessati di poter fruire del periodo di riposo durante le festività.

Vale la pena considerare che anche importanti GDO hanno manifestato interesse ad una revisione della attuale normativa, finalizzata ad introdurre alcune chiusure obbligatorie in occasione delle principali festività, al fine di ripristinare anche una adeguata qualità di vita per le famiglie e i lavoratori; naturalmente la necessità è quella di prevedere una uniformità a livello nazionale, evitando differenziazioni da regione a regione e soprattutto che, all'interno del medesimo territorio, gli esercizi commerciali e artigianali possano orientarsi in difformità, creando così squilibri concorrenziali.

Si ritiene pertanto opportuno proporre un nuovo quadro normativo che renda possibile bilanciare le esigenze dei lavoratori e dei consumatori senza compromettere la produttività degli esercizi commerciali, creando così le condizioni per un mercato più equo e sostenibile.

Certamente una misura draconiana di chiusura in tutte le giornate festive comporterebbe conseguenze in ipotesi anche gravi per i circa 150.000 posti di lavoro che interessano il settore, così come per gli esercizi commerciali che operano in funzione dell'apertura dei grandi centri commerciali, comportando certamente una riduzione del PIL e un indotto non favorevole per il commercio, anche considerando il mercato parallelo dell'e-commerce che beneficerebbe pertanto indirettamente di un'ulteriore fetta di mercato, dato dagli acquisti non programmati (cd "d'impulso").

Si ritiene che possa prevedersi una misura ragionevole di chiusura in alcune giornate festive tradizionalmente care agli italiani, in quanto correlate a celebrazioni particolarmente sentite, sia laiche che religiose, considerando anche le esigenze familiari.

La presente proposta intende introdurre con l'articolo 1 un numero di cinque giornate di festività in cui garantire a tutti i lavoratori del commercio il diritto di viverle senza alcun impegno lavorativo nel contesto dei loro interessi personali, familiari, religiosi e culturali.

Viene poi prevista, con l'introduzione di un apposito comma 1 bis all'articolo 3 del decreto legge n. 223/2006, l'esclusione dal campo di applicazione di alcune tipologie di attività richiamate dal testo, tra le quali quelle di somministrazione di alimenti e bevande; le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali; gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita qui previste siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

L'ultimo comma dell'articolo 1 demanda alle regioni il compito di approvare, sentiti gli enti locali e le organizzazioni di categoria, un piano di regolamentazione degli orari con il quale definire le aree territoriali da non assoggettare all'obbligo di chiusura festiva: si pensi ad esempio ai piccoli esercizi commerciali ubicati nelle località turistiche e nei piccoli comuni montani, nonché alle attività commerciali balneari e alle attività connesse per le quali appare irragionevole prevedere un obbligo di chiusura. La proposta mira pertanto a riconoscere nuovamente alle Regioni un ruolo centrale di cerniera e filtro rispetto alle esigenze del territorio, in funzione di ascolto delle esigenze locali.

L'articolo 2 prevede una integrazione dell'elenco dei prodotti per i quali non si applica il limite, aggiungendo ai prodotti analogici, ormai in disuso, i prodotti digitali e multimediali in genere.

Con l'articolo 3 si dispone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'articolo 4 prevede la clausola di neutralità finanziaria.

Chiude il testo l'articolo 5 che dispone l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso all'entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANI

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 04 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla legge 04 agosto 2006, n. 248.

1. La lettera d-bis), dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, è sostituita dalla seguente:

"d bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio nonché quello di chiusura domenicale e festiva, ad eccezione dei seguenti giorni:

- 1) il 1° gennaio, primo giorno dell'anno;*
- 2) la domenica di Pasqua;*
- 3) il 1° maggio, Festa del Lavoro;*
- 4) il 15 agosto, Festa dell'Assunzione della beata Vergine Maria;*
- 5) il 25 dicembre, Festa di Natale;"*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3, del decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le tipologie di attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva."

3. Il comma 4, dell'articolo 3, del decreto-legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, è sostituito dal seguente:

"4. Le regioni, sentiti gli enti locali e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, adottano un piano per la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali con il quale sono individuate le aree geografiche e i comuni per i quali, in ragione delle caratteristiche territoriali, della destinazione culturale, turistica o ricettiva, della estensione territoriale dei comuni, l'orario di apertura o chiusura dell'esercizio non è soggetto ad alcun obbligo."

Art. 2 - Modifiche all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 114/1998, dopo le parole *"libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette"*, sono aggiunte le seguenti: *"prodotti digitali e multimediali in genere,"*.

Art. 3 - Abrogazioni.

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è abrogato.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 - Entrata in vigore.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 04 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla legge 04 agosto 2006, n. 248.	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".....	3
Art. 3 - Abrogazioni.....	3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 5 - Entrata in vigore.....	4